

## Appendice 2

### **VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO ("STATUS" DI OP/AOP) PER L'ANNO CONSIDERATO**

In base alla normativa vigente, le OP/AOP sono sottoposte a verifiche per la concessione del riconoscimento come definito al Titolo II del DM n. 525633 del 27.09.2023 tali verifiche sono in capo alla Regione nel cui territorio l'OP/AOP ha la propria sede legale.

In applicazione del capitolo 4 dell'allegato al DM n. 525633 del 27.09.2023 ciascuna OP con un PE è sottoposta ad un controllo almeno una volta ogni tre anni o almeno una volta nel corso del PO. Questi controlli sono eseguiti dall'AFCP territorialmente competente ovvero dall'FS nell'ambito delle attività di controllo in loco.

Con riferimento ai controlli in loco delle domande di aiuto, nell'ambito delle verifiche della domanda di saldo, l'art. 19 del DM n. 525633 del 27.09.2023 dispone che si eseguano controlli atti ad assicurare il rispetto delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto e, in particolare, il rispetto da parte dell'OP/AOP dei criteri di riconoscimento per l'anno considerato.

Tenuto conto del contesto (controlli in loco sulle domande di aiuto annuali) e dell'obbligo di rispettare i tassi minimi di controllo, è opportuno precisare che la verifica di mantenimento dei requisiti dovrà essere obbligatoriamente effettuata nell'ambito del controllo in loco nel momento in cui la domanda di aiuto è stata selezionata per essere sottoposta a controllo.

Si precisa che le informazioni e i dati rilevati in alcune schede che costituiscono il verbale in trattazione, saranno presi in considerazione come "indicatori" utili a misurare l'esistenza di un rischio connesso alla possibilità di creare "artificialmente" da parte dell'OP/AOP condizioni favorevoli alla percezione dell'aiuto finanziario unionale (art. 62 Reg. (UE) n. 2021/2116).

A tale scopo è stata predisposta una scheda di rilevamento (CMR), di cui si dirà di seguito, che l'AFCP territorialmente competente o l'FS provvederà a compilare e trasmettere alla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia e a OPRR, per le seguenti finalità:

1. ad OPR per valutare l'opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti,
2. alla DGA per la valutazione sul mantenimento o revoca del riconoscimento o sulla necessità di predisporre un piano d'azione in caso siano riscontrate carenze nell'OP/AOP.

Il riferimento principale per la definizione dei criteri di riconoscimento è il Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 154, alla cui lettura si rimanda per una più completa trattazione dell'argomento.

Si precisa che la verifica del rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento ("status" di OP/AOP) riguarda l'**anno considerato**, cioè l'anno solare oggetto di domanda di aiuto, e non il periodo preso a riferimento per la determinazione del fondo di esercizio per l'annualità oggetto di domanda di aiuto.

Il controllo dovrà essere tracciato con predisposizione di specifico verbale (in allegato alla presente appendice: All. 1vmr\_VERBALE MANTENIMENTO REQUISITO OP).

Il verbale è così strutturato: le prime 2 pagine contengono le informazioni generali dell'OP/AOP a controllo e l'elenco delle singole schede di cui si compone il verbale e di 19 schede, di cui 18 riferite ciascuna alle diverse tipologie di controllo e la scheda 19 che ne definisce l'esito. L'ultima pagina del verbale comprende l'elenco puntuale dei documenti

esaminati e trattenuti agli atti.

❖ **Forma giuridica societaria** (art. 2, par. 5 del DM n. 525633 del 27.09.2023)  
(Scheda 1 allegato VMR)

L'OP/AOP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, deve assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

- società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi,
- società cooperative agricole e loro consorzi,
- società consortili di cui all'articolo 2615-ter del Codice Civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

Il mantenimento da parte dell'OP/AOP della forma giuridica è verificabile direttamente dalla dichiarazione sostitutiva (art. 46 DPR 445/2000) del certificato della Camera di Commercio (di cui se ne allegnerà copia come parte integrante del verbale) nonché dai libri societari e dai verbali di Assemblea (estratti in allegato, ecc.) dell'OP/AOP. Dovranno essere indicate eventuali variazioni della forma giuridica intervenute nell'anno considerato. Nel caso di modifiche statutarie l'approvazione viene fatta in sede di assemblea straordinaria (in presenza di un notaio).

❖ **Valore della Produzione commercializzata** (art. 3, par. 4 e art. 15 del DM n. 525633 del 27.09.2023)  
(Scheda 2 – sez. A e B allegato VMR)

Occorre stabilire se l'OP/AOP oggetto di controllo rientra nella casistica A) o B) della scheda "Forma giuridica societaria", quindi con riguardo all'annualità considerata, l'entità minima del VPC, ai fini del mantenimento del riconoscimento, è determinata secondo i criteri di ripartizione (per prodotto e/o per gruppi di prodotto) come indicato nell'allegato tecnico del Decreto Masaf già citato.

Il riferimento per detto riscontro sarà costituito dal valore del VPC determinato per l'anno considerato.

Le informazioni e i dati rilevati nella presente scheda (sezioni A e B) costituiscono indicatori utili a misurare il livello di rischio con riferimento alle condizioni artificiosamente poste in essere dall'OP/AOP ed a valutare l'applicazione della clausola di elusione di cui all'art. 62 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

La verifica circa il rispetto del requisito minimo in trattazione prescinde da eventuali deroghe che, come già avvenuto nel recente passato, possono intervenire per salvaguardare la continuità dell'azione dell'OP/AOP pur in presenza di fattori ad essa esterni che possono determinare una rilevante riduzione del VPC (pandemia, calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie non imputabili alla responsabilità dell'OP/AOP stessa e che pertanto esulano dal suo controllo). A tal proposito si precisa che l'esito conclusivo del controllo non deve tener conto di eventuali deroghe che potrebbero giustificare un esito di non conformità in quanto tale valutazione spetta esclusivamente all'amministrazione Regionale.

A riguardo vanno fatte alcune precisazioni tenuto conto che la verifica del mantenimento dei requisiti del riconoscimento (come previsto dalla regolamentazione comunitaria) deve essere svolta in occasione del controllo di rendicontazione.

Deve essere verificato se l'importo del VPC per l'anno considerato (n), ossia per l'anno a cui si riferisce la domanda di aiuto, supera il corrispondente valore minimo stabilito dal decreto ministeriale o da specifici provvedimenti regionali ai fini del rilascio e del mantenimento del riconoscimento. Se la Regione non ha stabilito criteri integrativi, si deve indicare, sulla base del Decreto Ministeriale di riferimento, il valore minimo stabilito per il rispetto del requisito del mantenimento.

Nel caso in cui l'esercizio finanziario dell'OP/AOP ricomprenda un periodo a cavallo di due anni solari (es: 1° agosto n-1 / 31 luglio n) si dovrà procedere a determinare il valore della produzione riferibile al primo periodo dell'anno solare considerato. Se il valore così determinato soddisfa il requisito minimo non occorre procedere ad ulteriori determinazioni; in caso contrario si dovrà accertare il valore della produzione relativo al periodo successivo a completamento dell'anno solare. In questo caso, non potendo disporre dei dati di bilancio relativi a questo ulteriore periodo, si dovrà procedere esaminando i mastri di contabilità e/o altra documentazione contabile idonea da cui evincere il valore ricercato fino al raggiungimento della soglia di garanzia (valore minimo). Risultano utili in tali casi i mastri che forniranno il valore del VPC per l'anno da controllare (anno solare) e se collegati con schede contabili interne dell'OP/AOP si potranno riscontrare anche i volumi commercializzati per codice prodotto; al valore totale dei mastri corrisponderà un volume totale di prodotto commercializzato. Come sempre la "bontà" del dato nella sua interezza deve essere controllata attraverso una verifica su un campione determinato di fatture, la cui scelta verrà effettuata e tracciata nel verbale in base alla contabilità dell'OP/AOP (ad es. si prendono a riferimento le fatture ed i corrispondenti volumi di un determinato prodotto, oppure le fatture di vendita e i relativi volumi distinti per prodotto emesse verso un determinato cliente).

Ai fini del calcolo del VPC nell'ambito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento, si precisa che nella composizione del predetto valore, entrano a far parte tutti gli elementi descritti all'art. 31 del Reg. (UE) n. 2022/126 per i PE approvati ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115. Essendo questa verifica finalizzata ad accertare il superamento o meno del valore minimo, può non essere necessario verificare puntualmente tutte le voci che lo compongono, ciò anche nell'ottica di operare possibili economie di tempo e di risorse impegnate nelle attività di controllo.

Ove è prevista/autorizzata la fatturazione delegata, si dovrà accertare la sussistenza nell'anno considerato delle condizioni di delega. L'autorizzazione alla fatturazione in delega è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite all'art. 7 e al capitolo 6 del DM n. 525633 del 27.09.2023.

Queste verifiche vanno appositamente tracciate in specifico verbale (scheda 2 – sez. B allegato VMR).

La fatturazione delegata non può eccedere il 20% del valore della produzione commercializzata, riferita ai prodotti oggetto di riconoscimento (nel calcolo deve tenersi conto anche dei soci dimessi) nel periodo di riferimento contabile precedente e utilizzata per il calcolo del fondo di esercizio dell'anno considerato.

Per le OP al primo anno di attività, si farà riferimento al valore della produzione commercializzata utilizzato per il riconoscimento.

Il valore della produzione commercializzata eccedente la predetta percentuale, non potrà essere tenuto in considerazione per la determinazione del fondo di esercizio.

La fatturazione delegata deve soddisfare queste condizioni (da verificare puntualmente in sede di controllo):

- gli associati all'OP devono essere organizzati in forme societarie che già esercitano un'efficace concentrazione di prodotto e di valorizzazione dell'offerta e che associano almeno 10 aziende singole,
- deve essere costituito un ufficio commerciale presso la struttura principale dell'OP o della filiale se preposta alle attività di commercializzazione idoneo a gestire tutte le

fasi della commercializzazione dell'intera produzione sociale, compresa quella dei soci produttori a cui è delegata l'emissione delle fatture.

Inoltre, le fatture emesse su delega devono:

- riferirsi a operazioni di vendita disposte dall'ufficio commerciale nel rispetto dei listini di prezzo da esso definiti,
- riportare il riferimento ad un contratto/accordo commerciale sottoscritto dall'OP,
- riportare il nome o il logo dell'OP alla quale il socio produttore aderisce,
- essere riferite a singole conferme di vendita ed acquisite in copia agli atti dell'OP, con cadenza almeno bimestrale, o riportate in un elenco dettagliato predisposto con la medesima tempistica.

L'OP autorizzata a delegare l'emissione delle fatture, sottoscrive un apposito accordo con il socio produttore interessato. In ogni caso l'OP mantiene ed esercita l'esclusiva competenza su tutte le fasi della commercializzazione concernenti, in particolare, la decisione sul prodotto da vendere, le condizioni di vendita, la forma di vendita, la negoziazione della quantità e del prezzo, nonché la firma dei contratti.

L'OP deve, altresì, indicare il valore delle fatture emesse su delega, nella nota integrativa al proprio bilancio.

La durata dell'autorizzazione alla concessione della delega all'emissione delle fatture è annuale.

L'autorizzazione è rilasciata dalla Regione che ha riconosciuto l'OP che provvede allo stesso modo a revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento anche a seguito dell'esito negativo dei controlli sul rispetto delle condizioni per l'esercizio dell'autorizzazione stessa.

La delega concessa per l'emissione delle fatture si intende riferita anche agli scontrini delle vendite al dettaglio cui si applicano per quanto compatibili le norme qui richiamate.

L'ufficio commerciale presso la struttura principale dell'OP o della filiale che gestisce tutte le fasi della commercializzazione dell'intera produzione sociale, compresa quella dei soci produttori a cui è delegata l'emissione delle fatture, deve essere in grado di fornire all'OD tutte le informazioni e la documentazione utile a determinare il VPC oggetto di delega. In mancanza, il valore riconducibile alla fatturazione in delega non dovrà essere computato ai fini del raggiungimento del valore minimo e dovrà essere comunicato alla Regione la non corretta gestione della delega da parte della OP.

Il controllo è eseguito presso i soggetti autorizzati alla delega per determinare, per l'anno considerato, il valore della fatturazione in delega. Qui si procede al calcolo del valore dei ricavi delle vendite e degli eventuali acquisti come successivamente descritto riconciliando i dati da bilancio con i dati desunti dalla contabilità analitica.

A tali fini si replicano le tabelle dalla 1 alla 6 dell'allegato VMR.

L'istituto della delega rappresenta quindi un indice di rischio perché può essere finalizzato a salvaguardare i canali commerciali e le capacità di un singolo socio che solo "apparentemente" vende il prodotto seguendo la politica commerciale collettiva della OP. Per questo motivo è considerato un indicatore di rischio sia ai fini dell'estrazione del campione dei controlli in loco che ai fini dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 2021/2116. La segnalazione deve essere fatta dalla Regione che ha concesso l'autorizzazione alla delega.

A norma dell'art. 31 (8) del Reg. (UE) n. 2022/126 se l'OP fa ricorso all'esternalizzazione della propria attività di commercializzazione, il VPC è calcolato nella fase di «uscita dall'OP» e include il valore economico aggiunto dell'attività esternalizzata dall'OP ai suoi soci, a terzi

o a una filiale diversa da quella di cui al paragrafo 7 del medesimo articolo. Nello specifico, la verifica del superamento del valore minimo di VPC, presuppone l'utilizzo di apposite tabelle inserite nella corrispondente scheda, per meglio indirizzare il percorso di controllo ed assicurare un'adeguata tracciabilità dello stesso. Le tabelle non rappresentano uno schema rigido bensì uno schema esemplificativo che potrà essere adattato secondo le esigenze e della specificità contabile di ogni OP. Nel verbale vanno riportati in tabella:

- 1) per codice NC, tutti i prodotti per i quali la OP è riconosciuta.  
Durante il controllo, compatibilmente alle tempistiche di presentazione del bilancio relativo all'anno considerato, si prende visione del bilancio approvato dall'assemblea dei soci (indicandone gli estremi di registrazione),
- 2) il valore dei ricavi delle vendite dei prodotti ortofrutticoli,
- 3) per ciascun prodotto, i ricavi desumibili dai conti di dettaglio al cui totale andrà sottratto il valore dei ricavi riconducibili ai prodotti non riconosciuti.  
Quanto poi sotto riportato è per sottolineare che i valori accertati dei volumi commercializzati nell'anno considerato (n – 1) potranno essere proficuamente utilizzati nelle verifiche inerenti alla rendicontazione per l'anno successivo (n), se l'OP ha effettuato ritiri, si dovrà calcolare la media aritmetica nel triennio precedente onde stabilire il rispetto o meno delle condizioni attinenti alle quote di prodotto che possono essere destinate ai ritiri dal mercato (rif. Verbale di controllo di secondo livello sulle operazioni di ritiro presso l'OP - SCHEDA A DISTR GRAT. e SCHEDA A ALTRI RITIRI).

In tabella 3, è previsto che vengano indicate per codice prodotto anche le quantità commercializzate. La regolamentazione comunitaria stabilisce nel caso di prodotti destinati ai ritiri di mercato, destinati a distribuzione gratuita, che l'OP non possa superare il limite del 5% del volume della produzione commercializzata, calcolato come media aritmetica dei volumi complessivi di prodotto per i quali l'OP è riconosciuta commercializzati nel triennio precedente all'annualità oggetto di domanda di aiuto.

Per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita, la quota di ritiri dal mercato di un dato prodotto di una data Organizzazione di produttori effettuati in un dato anno è così stabilita:

- a) non supera il 10% del volume medio della produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre anni precedenti e
- b) in totale, la somma delle percentuali nell'arco di tre anni consecutivi non supera il 15%, sommando la quota calcolata conformemente alla lettera a) per l'anno in corso alle quote dei ritiri dal mercato dei due anni precedenti calcolate sulla base del rispettivo volume di produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei medesimi due anni precedenti.

Tornando alla determinazione del VPC per l'anno considerato si evidenzia che il valore risultante dalla differenza tra il totale ricavi e i ricavi dei prodotti non riconosciuti corrisponde in sostanza al valore delle vendite dei prodotti freschi fatturati direttamente dall'OP (voce A, della scheda riportata nel Decreto Ministeriale).

Per determinare tale valore si rimanda a quanto riportato nel proseguo della trattazione sul controllo del VPC.

Se il valore totale così determinato supera il valore minimo stabilito per il mantenimento del riconoscimento si può non procedere ad analizzare le altre voci positive che compongono il VPC (filiali, ecc.).

Si dovrà invece sempre procedere all'analisi delle voci in detrazione, in particolare, della voce relativa al "Valore di vendita dei prodotti ortofrutticoli eventualmente acquistati da terzi ed inseriti ai punti precedenti" della scheda ministeriale. Anche in questo caso si parte dalla voce di bilancio, procedendo attraverso l'analisi del dettaglio di bilancio (mastrini) a quantificare i prodotti oggetto di riconoscimento acquistati da terzi, valorizzandoli al prezzo

medio di vendita dell'OP, ove non direttamente quantificabili. Il controllo sugli acquisti dovrà essere effettuato verificando un campione rappresentativo degli stessi (almeno il 5% del valore degli acquisti). Circa le modalità di controllo si rimanda a quanto riportato nel proseguo della trattazione sul controllo del VPC.

Le tabelle 4 e 5 del verbale di controllo danno evidenza del valore dei ricavi proveniente dalla vendita dei prodotti acquistati.

Se il valore risultante (tabella 6 del verbale)) come differenza tra il valore di vendita e il valore degli acquisti supera il valore minimo di riferimento di **almeno il 10% (soglia di garanzia)**, l'accertamento può considerarsi concluso positivamente. In caso contrario si dovrà procedere ad analizzare le ulteriori eventuali voci positive del VPC, ossia le lettere da (c) a (k) della scheda ministeriale ("voci e variabili del VPC").

Ai sensi dell'art. 31, par. 7, del Reg. (UE) n. 2022/126, qualora il calcolo del VPC sia effettuato nella fase di uscita dalla filiale, occorre verificare preliminarmente se per l'anno considerato la condizione di filiale sia stata riconosciuta dalla Regione che ha svolto l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti. Inoltre, occorre riscontrare la presenza della filiale nell'elenco aggiornato dal MIPAAF come previsto dall'art. 14 del DM n. 525633 del 27.09.2023.

In presenza di tale riconoscimento (della filiale) il calcolo del VPC andrà fatto, se richiesto, in uscita dalla filiale. Il verbale dovrà dare conto della sussistenza del requisito di detenzione delle quote o di capitale per almeno il 90% da parte di OP o AOP o di soci produttori di OP/AOP. **Ai fini della definizione dello status di filiale costituisce requisito necessario la distinzione tra il rappresentante legale dell'OP o AOP e il rappresentante legale della filiale.**

Al riguardo l'articolo 13 del DM n. 525633 del 27.09.2023 precisa che il calcolo del 90% delle quote o del capitale della filiale, si basa sulle quote o sul capitale di proprietà di una o più organizzazioni di produttori o di soci produttori delle organizzazioni di produttori e pertanto, i soci non produttori quali "soci finanziatori e sovventori previsti dalla legislazione nazionale" sono esclusi da detto calcolo.

Inoltre, specifica il Ministero che un produttore (persona fisica o giuridica), socio di una cooperativa che è socia dell'OP, non è preso in considerazione per il calcolo del 90% delle quote o del capitale della filiale. Detto produttore, infatti, non è socio dell'OP, ma unicamente della cooperativa, e in quanto tale non risponde al disposto dell'articolo 31, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2022/126.

Vanno infine precisate ulteriori due condizioni tra loro correlate e cioè:

- il VPC proveniente dall'OP/AOP che controllano la filiale deve essere maggioritario rispetto al VPC proveniente da soggetti diversi dalle stesse OP/AOP,
- e che non possono operare come filiali le società costituite solamente da OP e soci produttori singoli, qualora la commercializzazione della filiale sia riferita in via esclusiva o prevalente alla sola produzione di tali soci produttori che detengono quote o capitale della filiale.

#### ❖ **Attività principale dell'OP** (Scheda 3 allegato VMR)

Il criterio di valutazione si basa da una parte sulla soglia quantitativa del c.d. cinquanta per cento (desumibile dalla nota integrativa al bilancio) e dall'altra sulle azioni e sulle modalità a mezzo delle quali l'OP dimostra di avere il governo delle attività che ne connotano la centralità (concentrazione dell'offerta e commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta).

Quindi, l'importo del VPC riferito ai prodotti per i quali l'OP è riconosciuta deve provenire, per oltre il 50%, dai propri soci e/o dai soci di altre OP autorizzati conformemente all'articolo 5 del DM n. 525633 del 27.09.2023.

Viceversa, non possono invece rientrare nell'attività principale dell'OP la

commercializzazione di ortofrutticoli acquistati direttamente da un'altra OP o di prodotti per i quali non è riconosciuta.

Le informazioni e i dati rilevati nella presente scheda costituiscono altresì degli indicatori che concorrono a misurare il livello di rischio con riferimento alle condizioni artificialmente poste in essere dall'OP ed a valutare pertanto l'applicazione della clausola di elusione di cui all'art. 62 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

La verifica circa l'attività principale deve essere eseguita sulla base del VPC accertato per l'anno considerato (vedi punto precedente). Presa a riferimento la nota integrativa al bilancio, nella quale deve essere distintamente precisato il valore degli acquisti da terzi, sarà sufficiente verificarne la corrispondenza e riportare tale valore (se esistente) alla somma delle voci positive che costituiscono il VPC, tenuto tuttavia conto di quanto stabilito in ordine agli acquisti (art. 5, par. 2, del DM n. 525633 del 27.09.2023).

Se dalla nota integrativa non sia possibile constatare la distinzione tra prodotti riconosciuti e prodotti non riconosciuti, sarà necessario ai fini del calcolo prendere a riferimento i registri dei conferimenti e degli acquisti. Il calcolo circa la verifica della attività principale deve essere esplicitato nel verbale con l'evidenza dei valori e delle rispettive quote percentuali. L'attività principale dell'organizzazione deve consistere, infatti, nella concentrazione dell'offerta e nella commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta. La prevalenza rispetto ad altre attività (vendita di prodotti acquistati da terzi) deve essere dimostrata. In caso di esternalizzazione dell'attività di commercializzazione va tra l'altro verificato il rispetto del parametro del 40% previsto dall'art. 6 del DM n. 525633 del 27.09.2023. In particolare, si dovrà verificare che l'attività di commercializzazione esternalizzata non abbia superato il limite del 40% del valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del fondo di esercizio dell'anno considerato, relativamente ai prodotti oggetto del riconoscimento conferiti dai propri soci produttori. I dati di bilancio consentono di verificare il tasso di prevalenza. I calcoli per la determinazione di detta percentuale devono essere riportati nello spazio note del modello di verbale.

Da ultimo, si specifica che nessuna attività può essere esternalizzata dall'OP a società in qualunque modo collegate ad una filiale dell'OP stessa.

In conclusione, date le seguenti voci:

- a. vendita dei prodotti conferiti dai propri soci,
- b. vendita dei prodotti acquistati da produttori soci di altre OP autorizzati conformemente all'art. 5, par. 2 del DM n. 525633 del 27.09.2023,
- c. vendita di ortofrutticoli acquistati da terzi,
- d. vendita di ortofrutticoli acquistati direttamente da un'altra Organizzazione di produttori e
- e. vendita di prodotti per i quali l'OP non è riconosciuta,

l'attività principale potrà essere dimostrata se:  **$VPC(c) / VPC(a + b + c) < 50\%$** .

È quanto mai opportuno che la verifica dell'attività principale non si limiti al calcolo percentuale come sopra descritto ma prenda in considerazione l'insieme dell'attività e le corrispondenti modalità che l'OP ha posto in essere per assicurare il perseguimento degli obiettivi di concentrazione dell'offerta e di commercializzazione dei prodotti dei soci, come stabilito all'art. 152, lett. c), punti ii del Regolamento (UE) n. 1308/2013. A tal riguardo, il verbale di controllo, potrà contenere richiami sulle verifiche eseguite in altre schede del medesimo verbale, considerato che alcune verifiche previste nel modello di verbale attengono specificatamente ad aspetti qualificanti l'attività principale dell'OP:

Scheda 8: Esclusività dell'adesione (concentrazione dell'offerta);

Scheda 9: Esclusività dei conferimenti (concentrazione dell'offerta);  
Scheda 10: Regole di Produzione (concentrazione dell'offerta);  
Scheda 16: Struttura commerciale/contabile (commercializzazione).

Infatti, la commercializzazione è effettuata dall'OP, o sotto il suo controllo in caso di esternalizzazione di cui all'articolo 6 del DM n. 525633 del 27.09.2023 e comprende la decisione sul prodotto da vendere, la scelta del canale di distribuzione e, salvo vendita mediante asta, la negoziazione della quantità e del prezzo. L'OP deve conservare una documentazione, anche contabile, per almeno 5 anni, a dimostrazione del fatto che ha concentrato l'offerta e commercializzato i prodotti dei soci per i quali è riconosciuta. Tali aspetti dovranno costituire oggetto di rilevazione a verbale anche nel caso in cui l'OP non abbia esternalizzato l'attività.

❖ **Attività principale della Filiale**  
(Scheda 3 bis allegato VMR)

Le informazioni e i dati rilevati nella presente scheda costituiscono altresì degli indicatori che concorrono a misurare il livello di rischio con riferimento alle condizioni artificiosamente poste in essere dall'OP ed a valutare pertanto l'applicazione della clausola di elusione di cui all'art. 62 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

In caso di applicazione dell'art. 31, par. 7, del Reg. (UE) n. 2022/126, ossia nel caso in cui il VPC venga calcolato nella fase di «uscita dalla filiale», si dovrà verificare il rispetto del requisito di cui sopra anche per le filiali. La verifica circa l'attività principale deve essere eseguita sulla base del VPC accertato per l'anno considerato (vedi scheda 2 del modello di verbale). Presa a riferimento la relazione di bilancio, sarà sufficiente verificarne la corrispondenza e riportare tale valore alla somma delle voci positive che costituiscono il VPC tenuto conto di quanto stabilito in ordine agli acquisti (art. 5, par. 2, del DM n. 525633 del 27.09.2023). Occorre verificare per l'anno considerato la sussistenza dei requisiti che ne hanno determinato il riconoscimento come filiale con particolare riguardo al valore aggiunto indotto al sistema dell'OP dalla filiale e se il modello organizzativo e gestionale dei flussi di prodotto della filiale sia compatibile con il ruolo centrale dell'OP.

❖ **Numero soci/Produttori associati, dimensione minima delle organizzazioni di produttori** (art. 3, par 1 del [DM n. 525633 del 27.09.2023](#))  
(Scheda 4 allegato VMR)

L'articolo art. 3, del DM n. 525633 del 27.09.2023 stabilisce se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica.

A riguardo il DM n. 525633 del 27.09.2023 fissa la dimensione minima dell'OP.

Va pertanto verificato al 1° gennaio dell'anno oggetto di domanda di aiuto, se il numero minimo di soci rispettava il numero stabilito ai fini della concessione e del mantenimento del riconoscimento.

Le informazioni e i dati rilevati nella presente scheda costituiscono altresì degli indicatori che concorrono a misurare il livello di rischio con riferimento alle condizioni artificiosamente poste in essere dall'OP ed a valutare pertanto l'applicazione della clausola di elusione di cui all'art. 62 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

Sulla base della comunicazione obbligatoria che, secondo quanto stabilito dal DM n. 525633 del 27.09.2023 deve essere trasmessa alla Regione e all'Organismo pagatore entro



il 15 febbraio di ogni anno e che deve recare l'aggiornamento della compagine sociale al 1° gennaio, si effettua un riscontro sul libro dei soci e sulle deliberazioni degli Organi sociali, riportando i dati rilevati nel prospetto predisposto nel modello di verbale (detta comunicazione deve avvenire attraverso il caricamento sul portale SIAN delle compagini sociali).

Per la verifica del numero dei soci produttori si fa un controllo incrociato con il libro soci della cooperativa e con i dati di conferimento per l'anno considerato. Per i soci non produttori si procede ad effettuare una verifica incrociata con il catastino ortofrutticolo.

Il Libro soci e le deliberazioni degli Organi sociali costituiranno quindi il supporto per l'effettuazione di dette verifiche. Per le società non cooperative, si acquisisce la dichiarazione sostitutiva (art. 46 DPR 445/2000) del certificato della Camera di Commercio.

❖ **Soci non produttori** (art. 9 del DM n. 525633 del 27.09.2023)  
(Scheda 5 allegato VMR)

I soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'OP (lo statuto deve prevedere tale disposizione). In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.

Per la verifica di questo requisito è necessario prendere visione della dichiarazione rilasciata dalle Cooperative con il numero dei soci conferenti e dei soci non produttori. Ai fini del controllo democratico dell'OP e di eventuali abusi di potere o di influenza di uno o più soci in relazione alla gestione e al funzionamento dell'OP, le deliberazioni delle assemblee ed in particolare quelle di approvazione dei PO poliennali e/o delle singole annualità (PE) devono indicare il numero di voti complessivi e quelli attribuiti ai singoli produttori associati. Pertanto, sulla base dei verbali e delle delibere assembleari, si deve verificare il rispetto di dette condizioni e si acquisiscono in copia al verbale gli atti deliberativi visionati. Nel verbale (spazio dedicato) dovranno essere presenti le annotazioni al riguardo e il calcolo delle percentuali rilevate.

In relazione alle altre condizioni, ed in particolare allo svolgimento o meno di attività concorrenziali, è possibile rilevare tale aspetto dalla dichiarazione sostitutiva rilasciata dal socio non produttore in cui dovranno essere indicate quali sono le attività prevalenti da questo realizzate per acclarare la non concorrenzialità rispetto alle attività dell'OP. Nel verbale va precisato per quali soci non produttori viene effettuato il riscontro e si fornirà l'esito dello stesso acquisendo in copia la documentazione di cui si è presa visione.

Quindi, in presenza di soci non produttori nella compagine sociale dell'OP, il verbale dovrà dare conto di almeno questi 3 aspetti (per ogni socio non produttore):

1. rappresentano, complessivamente, meno del 10% dei diritti di voto dell'OP,
2. non partecipano al voto per le decisioni relative al fondo d'esercizio,
3. non svolgono attività concorrenziale con quelle dell'OP.

Per stabilire il rispetto o meno del requisito sul numero minimo di soci, i soci non produttori non dovranno essere conteggiati a tal fine.

❖ **Modalità di recesso del socio** (art. 9 e art. 11 del DM n. 525633 del 27.09.2023)  
(Scheda 6 allegato VMR)

L'OP deve prevedere nel proprio statuto regole specifiche riguardo il recesso di un socio (tempo minimo di preavviso, modalità di comunicazione, efficacia del recesso, ecc.).

La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno

(art. 11 DM n. 525633 del 23.09.2023).

Tuttavia, in caso di presentazione di un PO, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti dall'adesione al programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.

Lo statuto quindi (della OP) deve contenere regole sulle modalità di recesso del socio, nel rispetto delle regole stabilite dal Ministero, che prevalgono su quelle statutarie.

La comunicazione di recesso di un socio deve avvenire per iscritto nel termine previsto dal DM n. 525633 del 27.09.2023, precisando che il termine di preavviso non può essere superiore a 6 mesi; l'OP assume una decisione entro 6 mesi dalla richiesta del recesso, che se accolto acquista efficacia dalla chiusura dell'esercizio finanziario nel corso della quale è stata manifestata la volontà di recedere.

Il controllo deve quindi focalizzarsi sulla verifica dello statuto e che lo stesso contenga tali previsioni e verificarne il rispetto su un campione minimo di soci (almeno un recesso), ove ricorra la condizione. Si prende visione della lettera di dimissioni del socio/cooperativa socia e del verbale dell'organo deliberante dove viene preso atto delle dimissioni del socio. Si verificherà anche se sono stati rispettati i termini e le modalità di notifica delle dimissioni e dell'efficacia del recesso stesso.

❖ **Controllo democratico delle Organizzazioni di produttori** (art. 10 del DM n. 525633 del 27.09.2023)  
(Scheda 7 allegato VMR)

Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente. A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie o del capitale dell'OP. Nel caso di una AOP, un'unica OP non può detenere più del 50% dei diritti di voto.

A riguardo si rileva che l'art. 10 del DM n. 525633 del 27.09.2023 ha ulteriormente specificato talune casistiche riferibili al controllo in parola, alla cui lettura si rimanda.

Le informazioni e i dati rilevati nella presente scheda costituiscono altresì degli indicatori che concorrono a misurare il livello di rischio con riferimento alle condizioni artificiosamente poste in essere dall'OP ed a valutare pertanto l'applicazione della clausola di elusione di cui all'art. 62 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

Ai fini del controllo democratico dell'OP e di eventuali abusi di potere o di influenza di uno o più soci in relazione alla gestione e al funzionamento dell'OP, **le deliberazioni degli organi statutari ed in particolare quelle di approvazione dei PO poliennali e delle singole annualità devono indicare il numero di voti complessivi e quelli attribuiti ai singoli produttori associati. La OP deve aver redatto il foglio delle presenze.**

**Al riguardo è fatto obbligo alla OP/AOP di produrre l'elenco nominativo dei partecipanti con firma a margine in corrispondenza di ciascuno di essi.**

Pertanto, sulla base dei verbali e delle delibere assembleari, si deve verificare il rispetto di dette condizioni, acquisendo copia di tali atti che dovranno far parte della documentazione di supporto (evidenza) del controllo.

Nello spazio note del verbale si deve descrivere l'attribuzione dei diritti di voto secondo lo statuto. Deve essere effettuata una verifica sia sulla delibera di approvazione del PO

poliennale che sulla delibera di approvazione della modifica annuale. Il calcolo delle percentuali rilevate deve essere riportato nel verbale.

Il verbale deve indicare in modo chiaro e completo quanto sopra indicato, anche mediante prospetti e tabelle che possano rappresentare in maniera esaustiva la ripartizione in capo ai soci dell'OP dei diritti di voto e delle quote societarie o di capitale, sulla base – per i soggetti giuridici - delle visure camerali. E' fondamentale attestare l'effettivo esercizio della democraticità, attraverso l'acquisizione in allegato al verbale delle determinazioni degli organi statutari complete degli elenchi dei presenti (comprensivo del foglio firme).

Di seguito si propone, a puro titolo di suggerimento, un possibile sistema di schemi che certamente aiutano a rappresentare compiutamente sia il controllo democratico da parte dell'OP che le verifiche a riguardo condotte ai fini della verifica del rispetto del requisito. Tali accertamenti dovranno essere svolti sulla base anche delle visure camerali.

Socio	Valore unitario della quota (€)	N.ro Quote possedute	Rapporto tra n.ro Quote possedute e n.ro Quote totali (%)	N.ro soci	N.ro voti	Diritti al voto diretto Rapporto tra il n.ro di voti e il n.ro di voti totale (%)	Diritti al voto indiretto (nel caso di partecipazione a più soggetti giuridici) (%)	Totale diritti di Voto (diretto + indiretto) (%)	Note
Az. Ortofrutticola PIPPO s.s.	500,00	1	0,87	3	1	0,87	0,00	0,87	I Soci sono Pippo Rosa (socio diretto dell'OP) Pippo Margherita e Pippo Pino
Pippo Rosa	500,00	1	0,87	/	1	0,87	0,29	1,16	Socio appartenente anche alla Az. Ortofrutticola PIPPO s.s. (con quota al 33%)
<b>Totale</b>	<b>57.500,00</b>	<b>115,00</b>	<b>100,00</b>	<b>/</b>	<b>115,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Soggetto giuridico Az. Ortofrutticola PIPPO s.s.	Valore delle quote Possedute (€)	Rapporto tra n.ro Quote possedute e n.ro Quote totali (%)	Valore delle quote in OP (%)	Ripartizione del valore delle quote in OP per socio (%)
PIPO Rosa	10.000	33,33%	0,87	0,29 (33,33%*0,87%)
PIPO Margherita	10.000	33,33%		0,29
PIPO Pino	10.000	33,33%		0,29

Soggetto giuridico Az. Ortofrutticola PIPPO s.s.	Valore delle quote Possedute (€)	Rapporto tra n.ro Quote possedute e n.ro Quote totali (%)	Valore delle quote in OP (%)	Ripartizione del valore delle quote in OP per socio (%)
<b>Totale</b>	<b>30.000</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### ❖ **Esclusività dell'adesione** (Scheda 8 allegato VMR)

Ai sensi dell'art. 153 del Regolamento (UE) n.1308/13 l'Organizzazione deve garantire in capo al socio di aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto, esclusivamente all'OP stessa tranne i casi di prodotti utilizzabili anche per la trasformazione industriale. A tal fine l'organizzazione può aver messo in atto dei sistemi di controllo interno che garantiscano la verifica dell'unicità dell'adesione. Nel qual caso vanno descritti e documentati. Il riscontro deve comunque essere effettuato attraverso le apposite funzionalità presenti sul portale Sian, che consentono di effettuare un incrocio sul database dei soci. L'evidenza dell'esclusività dell'adesione deve trovare riscontro nel verbale.

#### ❖ **Consistenza delle superfici ed esclusività dei conferimenti** (Scheda 9 allegato VMR).

Dagli obblighi statutari di cui all'art. 153 del Regolamento (UE) n. 1308/13 deriva l'obbligo del socio produttore di conferire all'OP cui è associato la totalità della propria produzione, salvo le eccezioni di seguito indicate.

Preliminarmente occorre chiedere all'OP se la totalità dei propri aderenti abbia o meno conferito il prodotto, ed effettuare un riscontro a campione, confrontando l'elenco di soci (libro soci) con il registro dei conferimenti.

L'OP deve prevedere l'obbligo in capo ai soci di commercializzare per il suo tramite tutta la loro produzione (riferita ai prodotti per i quali sono associati), con eccezione dei casi stabiliti dall'art. 5 del DM n. 525633 del 27.09.2023, che prevede tra l'altro che i soci produttori aderenti all'organizzazione possano commercializzare, previa autorizzazione (che deve risultare da atto formale) una percentuale non superiore al 25% del volume della loro produzione ortofrutticola per l'anno considerato (con riferimento ai prodotti per i quali l'organizzazione è riconosciuta). Tale deroga riguarda sia le vendite effettuate al consumatore finale che ad altro soggetto d'impresa.

Le deroghe stabilite dall'art. 5 del DM n. 525633 del 27.09.2023 devono essere disciplinate all'interno dello statuto dell'OP o del regolamento interno e la loro concessione deve essere motivata e formalizzata in forma scritta e comunque su richiesta motivata del socio.

La verifica deve essere svolta attraverso l'esame del catastino e del fascicolo aziendale, controllando la congruità del dato produttivo stimato (impegno di coltivazione) con il volume dei prodotti effettivamente conferiti. Il controllo sarà di tipo campionario e verrà effettuato su un numero minimo di soci rappresentativo per volume e tipo di prodotto. Il controllo andrà esteso verificando la presenza di autorizzazioni rilasciate dall'OP.

Allo scopo di effettuare anche una verifica rappresentativa circa la consistenza delle superfici, si deve individuare un campione di superfici che rappresenti almeno l'1% del volume di produzione commercializzata dall'OP nell'anno considerato.

A questo scopo è necessario disporre dei controlli in loco di evento (relativi a pratiche colturali realizzate dalle aziende socie) eseguiti nel corso dell'anno considerato dai quali è possibile individuare:

1. l'azienda socia,
2. la superficie interessata dall'intervento,
3. la coltura interessata dall'intervento,
4. l'esito del controllo.

Per determinare la rappresentatività del campione è sufficiente, sulla base di quanto riportato in tabella 3 della scheda 2 dell'allegato VMR rilevare la quantità totale commercializzata per un determinato prodotto e rapportarla al volume di prodotto ottenuto dalle **rese benchmark** per la superficie riscontrata come ammessa in esito ai controlli di evento.

Se dai controlli di evento non si dovesse raggiungere la percentuale minima di campionamento (1%) si procederà nella stessa maniera attingendo tra i soci che hanno comunicato gli eventi ma che non sono andati a controllo in loco.

Detti riscontri devono essere adeguatamente evidenziati nel verbale anche attraverso tabelle e prospetti.

Si procederà quindi ad un confronto tra le rese medie dei conferimenti rilevate sul campione e le corrispondenti rese medie comunali stabilite dal Mipaaf con DM n. 3824 del 11.02.2016 (o suo aggiornamento) con cui ha approvato la metodologia delle **rese benchmark** come attestazione delle rese medie annue.

Queste sono consultabili direttamente in Sian. L'indirizzo per la consultazione delle rese Benchmark è: <https://www.sian.it/consRese/paiRicerca.do>.

Il suindicato decreto all'articolo 2 punto 3 ammette tra l'altro l'utilizzo di tali rese per la vendita del prodotto attestata da documenti probatori recanti, come misura della quantità del prodotto, un'unità diversa dal peso (per esempio a corpo, a superficie, sulla pianta, ecc.), che potrà quindi risolvere eventuali problemi legati al calcolo del VPC per la determinazione delle quantità. Resta inteso che su detta documentazione, qualunque sia la formula di cessione, l'OP deve sempre indicare la quantità legata alla transazione.

I produttori aderenti possono, tra l'altro, commercializzare essi stessi o tramite un'altra OP

designata da quella cui aderiscono una quantità marginale di prodotto rispetto al volume della produzione commercializzabile dell'OP per l'anno considerato.

Nel caso in cui le rese benchmark siano significativamente superiori alle rese ottenute sulla base dei conferimenti si procederà a richiedere chiarimenti documentali che dimostrino la causa del minore conferimento (p.es. calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, impianti nuovi o giovani ecc.). Solo nei casi in cui le informazioni fornite non chiariscono in modo adeguato il minor conferimento o non vengono presentate si procederà a richiedere i registri IVA dei soci per i quali si è rilevata la differenza.

In questi casi si dovrà verificare la contabilità al fine di evidenziare eventuali volumi di prodotto commercializzati direttamente e non oggetto di conferimento. Nel caso venga accertata la presenza di questi volumi dovrà essere calcolata l'incidenza percentuale sul totale volume della produzione commercializzabile dell'OP per quel prodotto per l'anno considerato (si veda al riguardo il verbale del VPC). Inoltre, si dovrà acquisire l'autorizzazione dell'OP alla commercializzazione diretta per il socio. In alternativa si potrà calcolare la percentuale confrontando il valore risultante dal prodotto tra la superficie totale dell'azienda e la produzione media a livello della cooperativa con il conferimento totale del socio produttore.

Quindi in conclusione, le verifiche in trattazione hanno lo scopo di evidenziare le modalità con cui l'OP effettua il monitoraggio delle produzioni dei propri soci assicurando così uno dei requisiti sostanziali del riconoscimento ossia la concentrazione dell'offerta in capo alla OP come elemento qualificante l'attività principale dell'OP stessa. Rientra in questa finalità l'esame e l'acquisizione di documentazione atta a dimostrare il ruolo svolto dalla OP in tal senso, come ad esempio: programmazione delle produzioni, relazioni tecniche di monitoraggio delle produzioni in campo, eventuali richiami o richieste di spiegazioni indirizzate a singoli soci, analisi sulle rese di conferimento, eventuali decisioni di espulsione e quant'altro.

❖ **Regole di produzione (art. 152 e 153 del Reg. (UE) n. 1308/2013)**  
(Scheda 10 allegato VMR)

L'OP deve garantire il rispetto dell'obbligo rivolto ai propri aderenti di applicare le regole in materia di conoscenza della produzione dei singoli soci, e in senso più generale di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale (art. 153 del Reg. (UE) n. 1308/13). Lo statuto dell'OP deve prevedere tale obbligo. La verifica deve pertanto rivolgersi ad avere riscontri sulle iniziative (che andranno descritte nel verbale) intraprese dalla OP stessa. Nel controllo si dovrà visionare oltre allo statuto, la relazione annuale e le comunicazioni indirizzate agli aderenti sulle regole di produzione. Tali aspetti devono essere ricercati tra l'altro in relazione all'assistenza tecnica (agronomica e non) garantita ai propri soci dall'OP. La presente scheda è strettamente connessa con quella sull'attività principale (scheda 3) e all'assistenza tecnica (schede 14 e 15).

❖ **Sanzioni (art. 152 e 153 del Reg. (UE) n. 1308/2013)**  
(Scheda 11 allegato VMR)

L'OP deve garantire l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di violazione delle obbligazioni assunte e/o di inosservanza alle disposizioni statutarie e dei regolamenti interni, nonché alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Anche in questo caso vanno descritte le modalità adottate dall'OP per assicurare il controllo circa il rispetto delle obbligazioni. In presenza di sanzioni comminate dall'OP dovranno essere descritte (nel verbale) i provvedimenti adottati dall'OP a fronte delle violazioni/inosservanze accertate.

❖ **Statuto, gestione finanziaria (art. 152 e 153 del Reg. (UE) n. 1308/2013)**  
(Scheda 12 allegato VMR)

L'OP deve assicurare con risorse proprie e/o dei propri associati il versamento dei contributi finanziari per la costituzione ed il funzionamento del fondo di esercizio. Tale aspetto è oggetto di verifica nel corso del controllo di rendicontazione fermo restando che l'organizzazione deve descrivere come è stato gestito il fondo di esercizio, attraverso una corretta gestione del conto corrente dedicato.

❖ **Gestione del bilancio (art. 152 e 153 del Reg. (UE) n. 1308/2013)**  
(Scheda 13 allegato VMR)

Lo statuto dell'OP deve prevedere regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione stessa. E' sufficiente, nel verbale, riportare quanto dice lo statuto al riguardo.

❖ **Assistenza tecnica agronomica (artt. 152, 153 e 154 del Reg. (UE) n. 1308/2013)**  
(Scheda 14 allegato VMR)

L'OP deve essere in grado di offrire e di garantire ai propri associati un servizio di assistenza tecnica tale da assicurare il rispetto delle tecniche e delle regole agronomiche, nonché delle pratiche rispettose dell'ambiente. Tale aspetto è da porre in relazione anche con le regole di produzione. Andranno descritte, avendone le opportune evidenze (relazione annuale, relazioni tecniche, libri paga e matricola, convenzioni e/o contratti di consulenza) le azioni/iniziativa intraprese dall'OP per assicurare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda si collega a quella sulle regole di produzione (scheda 10).

In caso di ricorso da parte dell'OP (art. 155 del Reg. (UE) n. 1308/13) in tutto o in parte, a personale esterno (società o liberi professionisti) è necessario darne compiutamente evidenza e compilare dettagliatamente la successiva scheda 17 (attività esternalizzata). Il fine è sempre quello di dare evidenza che l'OP esercita adeguatamente il controllo, la gestione e la supervisione di queste attività.

❖ **Assistenza tecnica (altro) (art. 154 del Reg. (UE) n. 1308/2013)**  
(Scheda 15 allegato VMR)

L'OP deve mettere a disposizione dei propri associati i mezzi tecnici per la raccolta, l'immagazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti. Per dare evidenza di ciò si può verificare sull'attivo dello Stato patrimoniale (costituente il Bilancio) il valore delle immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, ecc.) che consente di dimensionare le strutture di cui l'OP dispone. Nel caso di strutture acquisite a diverso titolo (non di proprietà) si deve, invece, compilare l'apposita scheda del verbale "strutture e attrezzature non di proprietà", che potrà essere integrata con ogni ulteriore precisazione e descrizione utile al riguardo. Sono di supporto alla compilazione della scheda le diverse tipologie di contratto (leasing, affitto, comodato, altro).

Nel caso di possesso di strutture, macchinari, ecc. l'OP dovrà dimostrare, per tutto l'anno considerato, di aver potuto disporre a pieno titolo dell'immobilizzazione. La titolarità del possesso dovrà essere dimostrata con valido titolo, regolarmente registrato.



Nel caso si debba compilare la scheda del verbale "strutture e attrezzature non di proprietà" è opportuno verificare attentamente la titolarità del cedente sul bene oggetto di acquisizione. Non è escluso infatti che taluni costi inerenti all'acquisizione, come ad esempio i canoni di locazione, possano essere oggetto di rendicontazione della corrispondente spesa. A tal proposito si evidenzia, che non è possibile disporre a piacimento di un bene di altrui possesso salvo esplicita e formale autorizzazione. Al fine di evitare effetti meramente speculativi e garantire la destinazione d'uso e la non alienabilità dei beni finanziati, non sono ammesse a norma del capitolo 28 dell'allegato al DM n. 525633 del 2.09.2023:

- le spese riconducibili ai contratti di sub-locazione immobiliare e/o finanziaria ancorché autorizzati dal concedente proprietario, di sub-fornitura o di sub-committenza,
- le spese di noleggio, di locazione di strutture e/o di attrezzature i cui concedenti risultano essere componenti degli organi sociali dell'OP (con esclusione dell'Assemblea) o società a quest'ultimi riconducibili.

#### ❖ **Struttura commerciale/contabile** (Scheda 16 allegato VMR)

L'OP deve garantire una gestione commerciale e contabile unificata ed in particolare deve disporre di una contabilità centralizzata e di un sistema di fatturazione proprio.

Le informazioni e i dati rilevati nella presente scheda costituiscono altresì degli indicatori che concorrono a misurare il livello di rischio con riferimento alle condizioni artificialmente poste in essere dall'OP e a valutare pertanto l'applicazione della clausola di elusione di cui all'art. 62 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

<sup>1</sup>Non è infatti espressamente vietato alle OP di rivendere i prodotti ai propri soci. Tuttavia, è necessario accertarsi che tale attività non incida in modo prevalente sull'attività principale dell'OP stessa, in particolare in relazione all'immissione sul mercato e che i prezzi offerti ai soci delle OP siano allineati ai prezzi di mercato. Occorre quindi valutare con attenzione se le vendite ai propri soci non costituiscano indicatori di creazione artificiale/artificiosa dell'OP stessa, allo scopo di percepire l'aiuto finanziario comunitario. Va verificato se le OP vendono tutto o la quasi totalità ad un unico cliente, poiché questo comportamento potrebbe configurare una celata attività di esternalizzazione.

Per effettuare i necessari riscontri occorre quindi visionare i libri paga e matricola, del mansionario, dell'organigramma, del regolamento tecnico commerciale e di eventuali convenzioni e/o contratti con strutture esterne.

L'organizzazione amministrativa, in termini di numero di addetti, dovrà essere riportata nell'apposita tabella del verbale.

In questa scheda si dovrà dare chiara evidenza se l'OP ha fatto ricorso o meno all'esternalizzazione dell'attività di commercializzazione e in caso affermativo in quale misura. A tal fine il parametro da prendere in considerazione per dimensionare l'attività esternalizzata è il VPC. Come stabilito dal decreto ministeriale (DM n. 525633 del 27.09.2023), l'attività di commercializzazione può infatti essere esternalizzata entro il limite del 40% del valore fatturato nell'anno precedente, relativamente ai soli prodotti oggetto del riconoscimento, conferiti dai propri soci produttori.

Nello specifico se l'anno considerato (n) è l'anno solare oggetto di domanda di aiuto (ed oggetto quindi delle verifiche circa il mantenimento dei requisiti) si deve verificare che il fatturato riconducibile all'esternalizzazione per l'anno (n) non risulti superiore al 40% del

---

<sup>1</sup> Ref. Ares (2020)1951138 - 06/04/2020 | WORKING DOCUMENT, NOTE FOR THE DELEGATES OF THE MANAGEMENT COMMITTEE FRUIT AND VEGETABLES SECTOR.

fatturato complessivo dell'OP raggiunto nell'anno (n-1).

La scheda in trattazione contiene tra l'altro l'indicazione se l'OP si avvale di personale esterno. In questi casi andrà ben specificato il ruolo e la mansione di detto personale esterno, acquisendo in copia il contratto di esternalizzazione nonché altra documentazione (come e-mail, note, altro) utile a dimostrare che l'OP governa tale attività.

Le OP e le AOP che intendono esternalizzare talune attività, devono preventivamente stipulare un contratto commerciale, con l'indicazione puntuale dei servizi affidati, degli obiettivi, delle condizioni di risoluzione dell'accordo, nonché di ogni altro elemento che consenta all'OP il controllo delle attività esternalizzate.

L'OP resta responsabile della gestione, del controllo, della supervisione dell'accordo commerciale e delle attività esternalizzate.

In caso di esternalizzazione dell'attività di commercializzazione, il contratto deve prevedere il mantenimento della proprietà del prodotto in capo all'OP e il VPC si calcola conformemente a quanto disposto dell'articolo 31, par. 8 del Reg. (UE) n. 2022/126.

#### ❖ **Esternalizzazione (art. 155 Reg. (UE) n. 1308/2013)** (Scheda 17 allegato VMR)

Per conformarsi alle raccomandazioni dei Servizi della Commissione europea è opportuno individuare le attività che possono essere soggette ad esternalizzazione.

Le informazioni e i dati rilevati nella presente scheda costituiscono altresì degli indicatori che concorrono a misurare il livello di rischio con riferimento alle condizioni artificiosamente poste in essere dall'OP ed a valutare pertanto se ricorrano i presupposti di applicazione della clausola di elusione di cui all'art. 62 del Reg. (UE) n. 2021/2116. L'esternalizzazione dell'attività commerciale, infatti, può rappresentare un indicatore della mancata volontà dei fondatori dell'OP a costituirsi effettivamente quale polo decisorio della politica commerciale dell'organizzazione stessa.

<sup>2</sup>Dovrebbe infatti essere condotta un'analisi approfondita dei vari accordi e dei meccanismi messi in atto dalle OP per immettere i loro prodotti sul mercato. In particolare, le OP dovrebbero essere in grado di dimostrare che la decisione sul prodotto da vendere, i metodi di vendita e la negoziazione della sua quantità e del prezzo sono sotto il proprio controllo. Le OP, o se del caso la filiale di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 17/891, devono essere in grado di presentare ad esempio gli estratti dal registro degli ordini dal proprio gestionale, gli estratti del conto bancario, gli scambi di e-mail con alcuni dei clienti o altra documentazione che dimostri che è la sola OP, il soggetto che ha concluso gli accordi su quantità e prezzo.

Ai sensi del DM n. 525633 del 27.09.2023, nessuna attività può essere esternalizzata dall'OP a società in qualunque modo collegate ad una filiale dell'OP stessa.

Il Regolamento (UE) n. 1308/13 all'art. 155 consente alle OP di esternalizzare una qualsiasi delle proprie attività, fatta eccezione per la produzione, purché la stessa rimanga responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata, della gestione, del controllo e della supervisione dell'accordo che "governa" lo svolgimento di tale attività.

Nello specifico il Reg. (UE) n. 1308/13 stabilisce all'art. 152 le finalità per cui l'OP si costituisce e all'art. 154 le garanzie che la stessa deve offrire ai propri aderenti. E' nel contesto di tali garanzie che vanno ricercate le attività assoggettabili ad esternalizzazione, come ad esempio l'assistenza tecnica, la commercializzazione, ecc.

---

<sup>2</sup> Ref. Ares (2020)1951138 - 06/04/2020 | WORKING DOCUMENT, NOTE FOR THE DELEGATES OF THE MANAGEMENT COMMITTEE FRUIT AND VEGETABLES SECTOR.



In generale, l'outsourcing dei processi aziendali è affidato a professionisti o a società di professionisti con comprovata esperienza nel settore e permette di accedere a vantaggi strategici, di cui i principali sono:

- l'accesso a know-how specialistico; un servizio qualificato di esternalizzazione di funzioni dell'organizzazione aziendale che si affida a competenze il cui valore aggiunto è la specializzazione,
- la disponibilità d'infrastrutture progettate ad hoc e all'avanguardia, come ad esempio le strutture per la conservazione, lavorazione dei prodotti, ecc. Così come le competenze, anche gli strumenti e le infrastrutture messe a disposizione dalla realtà che offre un servizio di esternalizzazione dei processi aziendali sono, nella maggior parte dei casi, risorse pensate appositamente per fornire al meglio il servizio in outsourcing (il noleggio di una struttura non costituisce di per sé un'esternalizzazione ma il servizio di conservazione e stoccaggio presso una struttura appositamente predisposta a tali fini, si configura come esternalizzazione),
- la messa a disposizione di risorse, il ricorso all'esternalizzazione, permette di liberare risorse aziendali da reimpiegare in processi produttivi/organizzativi a maggiore valore aggiunto per il business,
- la flessibilità che consente all'OP di contare su soluzioni che le permettono di rispondere meglio e più rapidamente alle proprie esigenze/necessità.

Quanto indicato ha un costo la cui entità potrà essere verificata dal bilancio o dalla contabilità dell'OP. Pertanto, anche al fine di escludere il ricorso all'esternalizzazione delle attività principali è opportuno analizzare il bilancio ancorché provvisorio al fine di rilevare voci di costo che potranno essere adeguatamente approfondite per comprendere se si è in presenza di esternalizzazione dell'attività principale o semplicemente il ricorso all'outsourcing per attività secondarie e/o marginali.

❖ **Ulteriori verifiche al fine di accertare l'adempimento, da parte dell'OP, dei requisiti enunciat**  
**enunciati agli articoli 152, 154 e 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013**  
(Scheda 18 allegato VMR)

Anche le informazioni e i dati rilevati nella presente scheda costituiscono degli indicatori che concorrono a misurare il livello di rischio con riferimento alle condizioni artificiosamente poste in essere dalla OP ed a valutare pertanto l'applicazione della clausola di elusione di cui all'art. 62 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

Dovranno essere analizzati i clienti e i rispettivi fatturati con l'obiettivo di accertare l'indipendenza degli stessi ai soci dell'OP, al fine di escludere una subordinazione del ruolo dell'OP alle politiche di uno o più dei suoi soci costitutori. Potrebbero figurare tra i clienti degli operatori economici riconducibili ai soci che risultano individuabili per semplice omonimia della ragione sociale. L'analisi dei dati relativi alle vendite verrà eseguita sulle scritture contabili in particolare sui mastri c/vendite e partitari intestati ai clienti, confrontando gli operatori individuati con i soci dell'OP. Il raffronto di eventuali omonimie potrà essere effettuato anche utilizzando le apposite funzionalità presenti sul portale SIAN (percorso: Fascicolo Aziendale > Ricerca Azienda > Anagrafica > Incaricati) e risalire su eventuali casi attenzionati, all'indicazione del rappresentante legale, dell'amministratore/i e/o dei consiglieri. Nel caso di riscontro positivo si determina la percentuale, calcolata sul ricavo delle vendite dell'OP, attribuibile ai soggetti - ovvero operatori di mercato - che risultano legati ai soci dell'OP e/o direttamente all'OP.

Un'ulteriore verifica consiste nella presenza o meno delle spese di trasporto sostenute dall'OP per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli. L'assenza di spese di trasporto

può essere considerato un elemento elusivo nei confronti degli obblighi dell'OP nel perseguire i propri scopi, poiché evidentemente i costi sarebbero sostenuti direttamente dai soci. Va valutato attentamente se la mancanza di tali costi non costituisce un indicatore di creazione artificiale dell'OP allo scopo di percepire aiuti. Si esamina il conto economico del bilancio ovvero se risultano voci di costo legate a spese di trasporto; qualora presenti si provvederà a calcolarne l'incidenza in relazione alle vendite. Tuttavia, si tiene a sottolineare che l'assenza di tali costi può essere giustificata in particolari circostanze (esempio: OP riconosciute per il solo pomodoro da industria, le cui spese di trasporto risultano esclusivamente a carico del trasformatore o anche da vendite operate da talune OP effettuate con mezzi propri presso i mercati generali). La valutazione, pertanto risulta legata anche dai risultati riscontrati nelle precedenti schede.

Un'ultima verifica consiste nel confronto tra la voce di costo relativa all'acquisto della materia prima e i ricavi delle vendite. L'assenza di marginalità economica può essere considerata un elemento elusivo nei confronti degli obblighi dell'OP nel perseguire i propri scopi, compromettendo la capacità di perseguire la sostenibilità economica e garantire un equilibrio finanziario a lungo termine.

Va valutato attentamente se la mancanza di marginalità non costituisce un indicatore di creazione artificiale dell'organizzazione di produttori allo scopo di percepire aiuti.

#### ❖ **Verifica rilevamento parametri di rischio elusione** (art. 62 del Regolamento (UE) n. 2021/2116).

Molte delle attività di controllo realizzate nell'ambito della verifica del rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento dello "status" di OP/AOP, rappresentano senza dubbio indicatori utili a rappresentare in astratto un rischio di creazione artificiale delle condizioni per l'accesso all'aiuto finanziario comunitario.

Pertanto, le attività realizzate in sede di verifica del rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento concorrono a misurare un potenziale livello di rischio con riguardo alle condizioni artificiosamente poste in essere dall'OP per la percezione dell'aiuto UE e di conseguenza a valutare l'applicazione della clausola di elusione di cui all'art. 62 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

In particolare:

Valore minimo del VPC: (scheda 2 sez. A allegato VMR), il valore minimo della produzione commercializzata può, in qualche misura rappresentare un indicatore del rischio di condizione artificiale, laddove il valore accertato sia di poco al di sopra del limite minimo stabilito dal DM n. 525633 del 27.09.2023. In realtà il VPC preso isolatamente non rappresenta di per sé un indice di rischio ma deve essere correlato ad altri indicatori come ad esempio: il numero dei soci, il controllo democratico, la prevalenza ossia l'attività principale dell'OP.

Fatturazione in delega: (scheda 2, sez. B allegato VMR), è una pratica desueta in quanto disciplinata da norme stringenti e sottoposta ad un'autorizzazione preventiva di durata annuale. Data l'eccezionalità, la delega rappresenta un indice di rischio potenziale perché finalizzata a salvaguardare i canali commerciali e le capacità di un singolo socio che solo "apparentemente", vende il prodotto seguendo la politica commerciale collettiva dell'OP.

Attività principale: (scheda 3 allegato VMR), l'OP deve dimostrare di avere il governo delle attività che ne connotano la centralità (cioè la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei soci). Può essere significativo a questo fine l'assenza di una struttura commerciale e contabile propria dell'OP così come la presenza di mancati o ridotti conferimenti di prodotto senza adeguate giustificazioni da parte del socio.

L'obbligo di conferimento (scheda 9 allegato VMR) si lega all'attività principale dell'OP e permette di misurare la partecipazione produttiva di ciascun socio alle finalità stesse per cui l'OP si è costituita. L'OP deve dimostrare il governo della propria base associativa, assicurando la programmazione delle produzioni, la concentrazione dell'offerta e la sua commercializzazione (scheda 16 allegato VMR).

Le verifiche inerenti il punto in trattazione, mettono in evidenza le modalità attraverso cui l'OP monitora le produzioni dei propri soci assicurando così uno dei requisiti sostanziali del riconoscimento ossia la concentrazione dell'offerta in capo all'OP come elemento qualificante l'attività principale della stessa.

Numero soci: (scheda 4 allegato VMR), con successivi provvedimenti, il Ministero ha, a più riprese, innalzato il parametro minimo del numero dei soci (dimensione minima), portandolo ad oggi a 15 con riferimento alle effettive persone fisiche (salve le deroghe indicate). Questo elemento della dimensione minima dell'OP, è un requisito che può essere "aggirato" ed è opportuno che funga da indicatore di un rischio connesso alla costituzione di una OP "di comodo". Questo aspetto è strettamente connesso a quello riferito al controllo democratico in seno all'OP. A ridurre il rischio di una pratica siffatta, sovviene la nuova formulazione dell'art. 3 del DM n 525633 del 27.09.2023 che attribuisce alle Regioni la facoltà di stabilire un fatturato minimo che ogni socio produttore deve rappresentare per essere considerato ai fini del numero minimo di soci e che può essere considerata come norma antielusione.

Controllo democratico: (scheda 7 allegato VMR), è sicuramente un indicatore importante cui collegare l'esistenza di un rischio di abuso di posizione e/o di situazioni create artificialmente. Questo aspetto può rappresentare un indicatore di rischio nelle compagini sociali numericamente ridotte, in quanto il rispetto della percentuale dei diritti di voto e delle quote societarie potrebbe (in astratto) evidenziare situazioni a rischio di elusione quando ad esempio da una unità produttiva originaria per frammentazione conseguano più realtà produttive che possano essere controllate dallo stesso soggetto. Situazioni siffatte devono comunque essere correlate anche ad altri fattori come il numero dei soci, in quanto la pluralità di soggetti creata a scopo elusivo trova pur sempre un limite nel numero di posizioni diverse generate.

Struttura commerciale/contabile: (scheda 16 allegato VMR), rappresenta un indicatore utile per rilevare il potenziale rischio di elusione: al riguardo la presenza presso l'OP di una struttura commerciale propria e di personale specializzato (almeno una risorsa) assegnata a tale incarico; l'assenza di una struttura dedicata alla commercializzazione può in astratto rappresentare un indicatore di elusione, laddove si rinvencono deleghe concesse a favore dei propri soci o l'esternalizzazione dell'attività ovvero la condivisione di strutture, uffici con servizi in comune, magazzini, macchine ed attrezzature, spese generali (acqua, elettricità, riscaldamento, ecc.). Questi aspetti possono di fatto rappresentare degli indicatori di una subordinazione del ruolo dell'OP alle politiche di uno o più dei suoi soci.

Esternalizzazione: (scheda 17 allegato VMR). l'art. 155 del Reg. (UE) n. 1308/13 consente alle OP di esternalizzare una qualsiasi delle proprie attività, fatta eccezione per la produzione, purché l'OP rimanga responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione del controllo e della supervisione dell'accordo che sottende lo svolgimento dell'attività stessa. L'esternalizzazione dell'attività commerciale può pertanto essere un indicatore della mancata volontà dei suoi fondatori di costituirsi effettivamente quale polo decisionale della politica commerciale dell'organizzazione.

Ulteriori verifiche: (scheda 18 del VMR); la presenza di clienti riconducibili direttamente o

indirettamente a soci dell'OP, l'assenza di spese di trasporto sostenute dall'OP per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli oltre all'assenza di marginalità economica tra l'acquisto di materia prime e i ricavi delle vendite, possono essere ulteriori indicatori di rischio di condizioni artificiose.

I richiami puntuali effettuati sulle schede in cui è articolato il verbale di verifica del rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento (VMR) costituiscono un punto di partenza per formalizzare un sistema che potremmo definire di "bandierine rosse" utile a individuare e delimitare quelle aree che potrebbero rappresentare una criticità in quanto esposte al rischio di pratiche elusive sulle quali, a seguito di un accurato processo di monitoraggio, intervenire dal punto di vista normativo sia per stabilire efficaci norme antielusive sia per sviluppare un sistema di controllo articolato sul riconoscimento e mantenimento delle OP.

A tale scopo è stata predisposta una scheda specifica "rilevamento parametri di rischio di elusione" (allegato CMR) per evidenziare, con riferimento ai requisiti per il mantenimento del riconoscimento già trattati, situazioni di una possibile elusione.

Gli indicatori di rischio sono menzionati anche nel DM n. 525633 del 27.09.2023 ma occorre precisare che le indicazioni fornite da Ministero attengono esclusivamente alle istruttorie regionali per la concessione del riconoscimento; a tale scopo il Ministero, per ciascun indicatore ha altresì stabilito un peso ponderato al fine di classificare l'OP in una delle tre fasce di rischio individuate: Bassa, Moderata, Alta.

La scheda andrà compilata ad opera dai funzionari che hanno operato il controllo in esito alle verifiche di mantenimento condotte e dovrà essere trasmessa a OPR in quanto Organismo richiedente il controllo.

**OPR provvederà alla trasmissione dello stesso alla Regione affinché assuma le determinazioni di competenza in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento ed alle eventuali correlate sanzioni e/o azioni correttive, compresa, se del caso, l'applicazione dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 2021/2116.**

**L'atto della Regione definisce, sulla base delle norme comunitarie e nazionali, l'eventuale sospensione dei pagamenti che è eseguita da OPR.**

Nella tabella sottostante sono indicati, per ciascun fattore, gli indicatori e i parametri di riferimento definiti dal decreto per una valutazione del rischio:

INDICATORE	A PARAMETRO MINIMO	B PARAMETRO RISCONTRATO	CONDIZIONE DI RISCHIO	PESO PONDERATO
VPC minimo per il riconoscimento	€ ...	€ ...	B < al 110% di A	2
VPC riferito all'attività principale dell'OP	> al 50% del VPC complessivo	... %	B > 50% e < 60%	2
VPC filiale 90% riferito all'attività principale della filiale	> al 50% del VPC complessivo	... %	B > 50% e < 60%	0,5
Numero soci	n. ...	n.	B = A + 2	2
Struttura commerciale, contabile, tecnica	Minimo n. 1 addetto per settore	n.	B = A	0,5, 0,5, 0,5

<b>Esternalizzazione</b>	SI	B = SI	1
<b>Delega alla fatturazione</b>	SI	B = SI	1

In base alla somma dei pesi ponderati ottenuta, l'OP/AOP è classificato in una delle seguenti fasce di rischio:

<b>INTERVALLO</b>	<b>FASCIA DI RISCHIO</b>
< di 2	Bassa
da 2 a 5	Moderata
> di 5	Alta

<sup>[1]</sup> Ref. Ares (2020)1951138 - 06/04/2020 | WORKING DOCUMENT, NOTE FOR THE DELEGATES OF THE MANAGEMENT COMMITTEE FRUIT AND VEGETABLES SECTOR.

<sup>[2]</sup> Ref. Ares (2020)1951138 - 06/04/2020 | WORKING DOCUMENT, NOTE FOR THE DELEGATES OF THE MANAGEMENT COMMITTEE FRUIT AND VEGETABLES SECTOR.